

ALLEGATO ALLA DGR N. 335/2015

“Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di pagamento relative ad un impegno aperto nel 2011 e 2012 a valere sulla misura 214 “Pagamenti agroambientali” del PSR 2007-2013 – annualità 2015”

Contenuto della misura

La misura si articola nelle seguenti azioni:

- A) introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica;
- B) introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura integrata;
- C) allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione;
- E) interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli.

Per le azioni A) e B) ed E) il beneficiario deve garantire su tutta la superficie aziendale, inclusi i terreni per i quali non si percepisce alcun aiuto, e per l'intero periodo d'impegno, il rispetto dei requisiti relativi ai criteri di gestione obbligatoria nonché alle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche nell'ambito dell'applicazione della condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci.

Gli aderenti alle azioni A), B) e C) ed E) della Misura 214 sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità.

Beneficiari

Per le azioni A), B), C) ed E) possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole, singole o associate, iscritte al registro delle imprese, dotate di n°partita IVA.

Per la sola azione C) possono essere beneficiari anche i gestori di territorio che, sul territorio regionale, allevano capi appartenenti alle razze riportate nell'azione C). Tali requisiti devono essere mantenuti per l'intera durata dell'impegno, pena la decadenza dell'impegno stesso. Il beneficiario deve dimostrare il titolo di possesso dei terreni sottoposti ad impegno agroambientale. Ove una superficie agricola sia situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammessi pagamenti solo per le particelle ricadenti all'interno dei confini amministrativi della Regione Liguria. Non sono ammesse alla presentazione domande su superfici come verde urbano pubblico e privato, campi di calcio, golf e/o dedicati ad attività sportive in genere, aeroporti e comunque terreni con destinazione d'uso non agricola.

Combinazioni di azioni sulla misura 214 e trasformazioni di impegni

E' possibile combinare tra loro le seguenti azioni:

1. azione A) + azione C)
2. azione B) + azione C)
3. azione C) + azione E)
4. azione A) + azione E)
5. azione B) + azione E)

La presente misura è compatibile con tutte le misure/azioni del PSR che prevedono l'erogazione di un pagamento per unità di superficie o per animale (UBA).

Durata dell'impegno

La durata dell'impegno è quinquennale e deve essere confermato annualmente tramite presentazione di domanda annuale di pagamento.

L'impegno annuale decorre dal 16 maggio dell'anno di presentazione della domanda. La condizione per poter aderire alla misura è la disponibilità dei terreni per l'intera durata dell'impegno assunto. L'impegno deve riguardare l'intera SAU aziendale condotta dal beneficiario, che pertanto deve essere totalmente dichiarata nella domanda.

Limitazioni ed esclusioni, controlli, estensioni, sostituzioni, riduzioni e cessazioni di impegni

Non sono ammessi pagamenti inferiori a 150 euro.

A norma dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 in base all'applicazione della clausola di revisione prevista per l'adeguamento degli impegni alle eventuali modifiche dei criteri di gestione obbligatori

e buone condizioni agronomiche e ambientali sopra citati e/o dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari o di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, il beneficiario è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Qualora il beneficiario non accettasse detto adeguamento per l'intera durata di validità dell'impegno, lo stesso impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto precedentemente percepito.

Se, nel corso del quinquennio di impegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o il numero di UBA (per l'azione C) è possibile estendere l'impegno assunto alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione.

L'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva può essere consentita solo alle seguenti condizioni:

- che sia di indubbio vantaggio per la specifica azione della misura;
- che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Se il beneficiario amplia annualmente la superficie aziendale oppure aumenta il numero di UBA (per l'azione C) entro il 20 % del valore iniziale, può estendere l'impegno assunto a patto che ne faccia specifica richiesta scritta. Le suddette estensioni di impegno sono consentite solo entro il quarto anno di impegno, sono concesse, pertanto, richieste di estensione dell'impegno solo per gli impegni iniziati nel 2012. Non sono consentiti ampliamenti di entità superiore al 20 % della superficie aziendale iniziale o del numero di UBA iniziali (per l'azione C). Gli ampliamenti di superfici e/o UBA di cui sopra si riferiscono solo ai casi in cui i beneficiari acquisiscano il titolo di possesso (conduzione) su ulteriori superfici o aumentino le UBA allevate, rispetto a quelle dichiarate nelle domande relative alle annualità precedenti. In assenza di specifica richiesta di estensione o ampliamento dell'impegno non può essere riconosciuta la corresponsione dei sostegni per le particelle e/o le UBA oggetto di tale ampliamento.

Le cause di forza maggiore sono tutte quelle previste dal Reg. (UE) 640/2014.

Ai sensi del Reg. (CE) 809/2014 una domanda di aiuto può essere revocata in tutto o in parte per iscritto in qualsiasi momento. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la misura 214 di comunicare per iscritto all'ufficio competente, qualunque evento (es. causa di forza maggiore o altre circostanze) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Descrizione delle azioni della misura:

AZIONE A): introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica

Gli aiuti sono concessi ai soggetti beneficiari che intendono adottare o mantenere i metodi di agricoltura biologica dei prodotti vegetali ai sensi della normativa vigente.

Condizioni di ammissibilità

Il sostegno può essere concesso per una superficie minima di 10.000 mq per foraggere e prato, di 5.000 mq per fruttiferi e seminativi e 2.000 mq per le altre colture.

Nel caso in cui gli impegni previsti nella presente misura fossero contrastanti con le misure di salvaguardia o di conservazione delle aree rete natura 2000 prevalgono gli impegni e gli obblighi relativi a queste ultime e le relative superfici sono comunque ammissibili a premio.

Entità dei premi

I pagamenti sono annuali sulla base del numero di ettari riportati in domanda e ammessi a finanziamento, sulla base degli importi di seguito esposti.

Introduzione agricoltura biologica

- 900 euro/ha per le colture floricole perenni
- 600 euro/ha per le colture floricole annuali
- 680 euro/ha per olivo
- 750 euro/ha per vite
- 850 euro/ha per altri fruttiferi
- 500 euro/ha per le colture ortive
- 200 euro/ha per i seminativi e foraggere

- 180 euro/ha per il prato.

Mantenimento agricoltura biologica

- 900 euro/ha per le colture floricole perenni
- 600 euro/ha per le colture floricole annuali
- 700 euro/ha per vite
- 555 euro/ha per olivo
- 750 euro/ha per altri fruttiferi
- 400 euro/ha per le colture ortive
- 180 euro/ha per i seminativi e foraggiere
- 170 euro/ha per il prato.

Premio integrativo per zootecnia biologica

Per le aziende biologiche può essere concesso un ulteriore premio annuo per le superfici foraggiere destinate all'alimentazione animale alle seguenti condizioni:

- Consistenza dell'allevamento non inferiore a 5 UBA,
- Un rapporto UBA/ettaro tra il numero di capi allevati e gli ettari delle superfici interessate al premio pari a 1.

L'entità dei premi integrativi è quella indicata nella 3° colonna della seguente tabella:

Tipo di coltura così come indicato nel PSR Misura 214 Azioni A/E	Premio previsto dalla Misura 214 azioni A	Premio integrativo per l'utilizzazione del foraggio per le UBA aziendali (1 UBA/ha)	Premio per ettaro
Foraggiere avvicendate – introduzione Bio	200 euro/ha	130 euro/ha	330 euro/ha
Prato – introduzione Bio	180 euro/ha	130 euro/ha	310 euro/ha
Foraggiere avvicendate – mantenimento Bio	180 euro/ha	130 euro/ha	310 euro/ha
Prato – mantenimento Bio	170 euro/ha	130 euro/ha	300 euro/ha

Le superfici foraggiere aziendali eccedenti il rapporto UBA/ettaro sopra indicato possono beneficiare dell'aiuto previsto dalla tabella dei premi delle corrispondenti colture della Azione A della misura 214 del Programma di sviluppo rurale, trattandosi di superfici comunque funzionali dell'allevamento o alla produzione di prodotti biologici.

Non può accedere al premio integrativo l'azienda che ha chiesto, per il medesimo anno, il premio per la macellazione di capi allevati secondo il metodo biologico, previsto dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e ss.mm.ii..

AZIONE B): introduzione o mantenimento di metodi dell'agricoltura integrata

Gli aiuti sono concessi alle aziende adottano sull'intera superficie aziendale le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata definiti e approvati dalla Regione Liguria.

Condizioni di ammissibilità

Il sostegno può essere concesso per una superficie minima di 10.000 mq per foraggiere, di 5.000 mq per fruttiferi e seminativi e 2.000 mq per le altre colture.

Entità dei premi

I pagamenti sono annuali sulla base del numero di ettari riportati in domanda e ammessi a finanziamento, sulla base dei seguenti importi:

- 850 euro/ha per le colture floricole perenni
- 450 euro/ha per le colture floricole annuali
- 300 euro/ha per olivo
- 500 euro/ha per vite
- 500 euro/ha per altri fruttiferi

- 300 euro/ha per le colture ortive
- 150 euro/ha per i seminativi e foraggiere

AZIONE C): allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione

Gli animali per i quali viene richiesto il premio devono essere iscritti al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza e all'atto della presentazione della domanda deve essere allegata certificazione APA che la bestia è stata valutata come appartenente alla razza dichiarata.

Entità dei premi

I pagamenti sono annuali sulla base del numero di UBA e secondo i seguenti importi:

Bovini di razza Cabannina	150 euro/UBA
Bovini di razza Cabannina in stalle con allevamenti in purezza e documentata produzione di latte	250 euro/UBA
Bovini di razza Ottonese Varzese	200 euro/UBA
Equini di razza Bardigiana	200 euro/UBA
Asino dell'Amiata	200 euro/UBA
Ovini di razza Brigasca e pecora delle Langhe	200 euro/UBA
Ovini di razza Marrana	290 euro/UBA

Per quanto riguarda la vacca Cabannina, che è una delle due razze in via di estinzione italiane specializzate nella produzione di latte, il premio di 250 €/UBA è riservato alle aziende che allevano in purezza nuclei di razza Cabannina e che siano in grado di documentare una produzione di latte congrua con il numero di vacche allevate.

Il beneficiario per tutto il periodo di impegno non deve ridurre, tranne i casi dovuti a causa di forza maggiore e ad altre cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario, il numero dei capi allevati.

AZIONE E) - interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Gli interventi ammessi sulle superfici oggetto dell'impegno sono:

Prati stabili

- 1) Utilizzo esclusivo della fertilizzazione organica;
- 2) Eliminazione meccanica o manuale delle piante infestanti;

Prati pascoli e pascoli non turnati:

- 1) Eliminazione meccanica o manuale delle piante infestanti;
- 2) Miglioramento dei pascolo tramite l'impegno alla distribuzione uniforme delle deiezioni;

Pascoli turnati:

- 1) Eliminazione meccanica o manuale delle piante infestanti;
- 2) Predisposizione e aggiornamento annuale del Piano di pascolamento. Il piano di pascolamento è uno strumento di gestione che mira a:
 - massimizzare l'utilizzazione del foraggio da parte dell'animale;
 - recuperare eventuali aree degradate;
 - tutelare il valore ambientale e paesaggistico delle superfici aperte
 - conservare o migliorare la qualità foraggera, preservandone la biodiversità specifica;
 - ridurre il calpestio, i sentieramenti e i fenomeni di erosione superficiale;
 - salvaguardare le formazioni vegetali di valore naturalistico;
- 3) Gestione della turnazione conformemente alle indicazioni del piano di pascolamento.

Obblighi:

Prati stabili e Prato Pascolo:

- a. Effettuazione del primo sfalcio entro il mese di luglio;
- b. Pulizia del terreno dalle specie infestanti arbustive mediante azione meccanica da effettuarsi in periodi non dannosi per la nidificazione dell'avifauna;
- c. Obbligo della conservazione di elementi di particolare interesse paesaggistico e ambientale;

Pascoli:

- a. Utilizzo esclusivo della fertilizzazione organica
- b. Razionale sfruttamento del cotico erboso naturale, organizzando opportunamente lo spostamento della mandria sul pascolo (nel caso del pascolo turnato);

- c. Obbligo della conservazione di elementi di particolare interesse paesaggistico e ambientale.

Condizioni di ammissibilità

Il sostegno può essere concesso per una superficie minima di 1 ettaro; per le superfici a pascolo il carico deve avere un rapporto UBA/ha compreso tra 0,5 e 2; la stagione di pascolo deve essere superiore a 90 giorni.

Entità dei premi

I premi sono annuali e ammontano a:

- 85 euro per ettaro per il prato e il prato pascolo
- 65 euro per ettaro per il pascolo non turnato

Per il **pascolo turnato con predisposizione di Piano di Pascolamento**, tenuto conto delle economie di scala in funzione delle superfici gestite, il premio ammonta a:

- 130 euro per ettaro per i pascoli con superficie fino a 50 ettari
- 110 euro per ettaro per i pascoli con superficie compresa tra 50 ettari e 100 ettari
- 90 euro per ettaro per i pascoli con superficie superiore a 100 ettari

Adempimenti procedurali

I soggetti che accedono alla misura devono mantenere aggiornato il fascicolo aziendale.

La compilazione delle domande tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale. Nella domanda deve essere dichiarata tutta la SAU aziendale, sia le superfici a premio che quelle non a premio che vanno inserite con specifico codice intervento “senza aiuto”.

Termini e modalità per la presentazione delle domande

Le domande di pagamento devono essere compilate informaticamente su portale SIAN, stampate, firmate dal beneficiario e rilasciate entro e non oltre il 15 maggio 2015.

Copia cartacea della suddetta domanda così prodotta deve pervenire alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale entro e non oltre il termine perentorio del 15 maggio 2015, presso le sedi provinciali competenti per territorio:

Sede di Genova: protocollo generale Via Fieschi, 15

Sede di Savona: Via Bazzino, 9

Sede di Imperia: Viale Matteotti, 50

Sede di la Spezia: Via XXIV Maggio, 3

Presentazione tardiva delle domande

Ai sensi degli art. 13 del Reg. Delegato (UE) n. 640/2014, la presentazione di una domanda a valere sulle misure a superficie oltre il termine del 15 maggio 2015 comporta, salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, una riduzione, pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale. Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2007-2013 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. La Regione si riserva, con apposito provvedimento o circolare, di emanare eventuali specificazioni applicative di dettaglio.